



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2009 (23.01)  
(OR. en)**

**5652/09**

**PESC 107  
RELEX 64  
COMEM 17  
COARM 12**

**PROPOSTA**

---

Origine: Commissione europea

Data: 21 gennaio 2009

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)  
n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e  
finanziarie con l'Iraq

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All: COM(2009) 24 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.1.2009  
COM(2009) 24 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio istituisce misure restrittive nei confronti dell'Iraq in conformità della posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il regolamento (CE) n. 1210/2003 stabilisce tra l'altro, rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 10, regimi specifici per i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq.
- (2) Con la risoluzione 1790 del 18 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva deciso, tra l'altro, che detti regimi specifici sarebbero rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2008. In conformità della posizione comune 2008/186/PESC, il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato opportunamente modificato mediante il regolamento (CE) n. 195/2008.
- (3) Con la risoluzione 1859 del 22 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare detti regimi specifici fino al 31 dicembre 2009, come richiesto dall'Iraq. Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2009/.../PESC che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq<sup>1</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996<sup>2</sup>, stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq. Detti regimi specifici sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2008.
- (2) A norma della risoluzione 1859(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della posizione comune 2009/.../PESC, entrambi i regimi specifici devono rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2009. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. Gli articoli da 2 a 10 si applicano fino al 31 dicembre 2009.”

---

<sup>1</sup> GU L ... del ... 2009, pag. ...

<sup>2</sup> GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*